



**COMUNE DI TOFFIA**

**Provincia di Rieti**

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375

li, 21 NOVEMBRE 2019

**Ai Signori Responsabili dei Servizi**

**Sede**

**E P.C. Al Signor Sindaco**

**Oggetto: Circolare sulla formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa per l'anno 2019.**

Lo scrivente, nella sua qualità di Segretario comunale

**PREMESSO**

che la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge 190/2012), il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2019 – 2021 del Comune di Toffia prevedono che la formazione in materia di anticorruzione è obbligatoria e deve essere espletata annualmente da ogni dipendente comunale;

-la piattaforma online gestita dall'IFEL ha recentemente programmato una nuova serie di percorsi formativi in materia di anticorruzione e di trasparenza per i dipendenti degli Enti locali; gli eventi sono rivedibili per un certo periodo sulla piattaforma Webinar di Ifel anche se già tenutisi;

-la formazione prevista per quest'anno sarà impostata sul conflitto di interessi e sul whistleblowing (ossia il dipendente che segnali all'ANAC o al RPCT reati o illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro).

Tutto ciò premesso

**DISPONE**

-la partecipazione di tutti i dipendenti agli eventi online disponibili sulla piattaforma suindicata così di seguito indicati:

- 1) Focus sul conflitto di interessi e sulle misure generali di prevenzione della corruzione (l'evento online si è tenuto il 24 settembre 2019, ma può essere rivisto sulla piattaforma Webinar);
- 2) Linee guida ANAC sul whistleblowing: denunce, segnalazioni, comunicazioni e misure ritorsive (l'evento online si è tenuto il 4 novembre 2019, ma può essere rivisto sulla piattaforma Webinar);

3) Linee guida ANAC sul whistleblowing: i 5 presupposti per il sistema di tutele riservate del segnalante (l'evento si terrà il 29 novembre 2019 dalle ore 12.00 alle 13.30; se non sarà possibile seguirlo in diretta, si potrà sempre rivedere in un altro giorno sulla piattaforma);

4) Linee guida ANAC sul whistleblowing: il sistema di tutele rafforzate per chi segnala o denuncia condotte illecite (l'evento si terrà il 13 dicembre 2019 dalle ore 12.00 alle 13.30; se non sarà possibile seguirlo in diretta, si potrà sempre rivedere in un altro giorno sulla piattaforma);

Per partecipare all'evento bisogna previamente iscriversi seguendo le procedure indicate nel sito [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) seguendo il seguente percorso: catalogo eventi – trasparenza e anticorruzione – singolo evento suindicato.

**-Gli eventi dovranno essere seguiti da ciascun dipendente entro il 31 dicembre 2019.**

-Ciascun dipendente dovrà, con autodichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestare allo scrivente Segretario di aver seguito i tre corsi assegnati.

-Si allegano, per agevolare la ricerca, le prime pagine del catalogo di ciascun evento.

Il Segretario comunale  
dott. Adolf Cantafio



**COMUNE DI TOFFIA**

**Provincia di Rieti**

**02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574**

**numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375**

Prot. n. del 2 gennaio 2019

**Ai Signori Responsabili dei Servizi**

**Sede**

**Oggetto: Circolare n. 1 / 2019 in relazione agli obblighi di pubblicazione ex art. 1 comma 32 della legge 190/2012**

Lo scrivente, nella sua qualità di Segretario comunale e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel Comune di Toffia, rammenta ai signori Responsabili che **il 31 gennaio 2019** scadrà il termine per la pubblicazione e la trasmissione delle informazioni ex art. 1 comma 32 della legge 190/2012; dispone pertanto che gli stessi predispongano tempestivamente tutti i dati sui singoli affidamenti conformemente a quanto indicato dalla delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, consultabile sul sito istituzionale dell'Anac, e li trasmettano **entro il 28 gennaio 2019 al sig. Ilario Mattei, il quale ultimo si occuperà della pubblicazione a termini di legge.**

Il Segretario Comunale e RPCT

dott. Adolf Cantafio



**COMUNE DI TOFFIA** **Provincia di Rieti**  
**02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574**  
**numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375**

Prot. 194 del 23 gennaio 2019

**Ai Responsabili dei Servizi**  
**E P.C. Al Sindaco**

**Oggetto: Circolare n. 3/2019 su alcuni adempimenti derivanti dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018)**

Lo scrivente, nella sua qualità di Segretario comunale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), segnala una serie di adempimenti derivanti da una prima lettura legge finanziaria per il 2019, riservando ad una ulteriore circolare l'approfondimento di alcuni istituti rilevanti.

**1. SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULLA DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEI SOLI LAVORI PUBBLICI**

La prima riflessione da fare è quella relativa all'innalzamento del limite oltre il quale scatta l'obbligo di effettuazione degli acquisti di beni e di servizi sul mercato elettronico: l'art. 1 comma 130 della legge n. 1435/2018 modifica il testo dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 450 innalzando la soglia obbligatoria per il Mepa da Euro 1000,00 ad Euro 5.000,00. Ciò posto, è evidente che la possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per affidamenti di beni e di servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 non deve tradursi, da un lato, in un surrettizio frazionamento di un unico appalto in più microappalti al fine evidente di violare detta soglia, dall'altro in una violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, stabilito dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), fatte salve le deroghe ammesse dall'Anac e dalla giurisprudenza su cui lo scrivente si è soffermato nella precedente circolare n. 3/2018; permangono gli obblighi di acquisto centralizzati per specifiche categorie merceologiche, prescindere dall'importo (si pensi ai prodotti e servizi informatici), sui cui si rimanda alla citata circolare 3/2018, ove lo scrivente ha esposto analiticamente la casistica.

L'art. 1 comma 912 della legge n. 145 del 2018 recita: *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici ... le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36 comma 2 del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”*.

Ne discende che sino al 31 dicembre 2019 le stazioni appaltanti potranno, per i soli appalti di lavori pubblici, procedere all'affidamento diretto di appalti di lavori di importo superiore ad € 40.000 ed inferiori ad € 150.000 mediante previa consultazione, obbligatoria, di almeno 3 operatori economici; la consultazione non dovrà avvenire con le formalità di cui all'art. 36 comma 2 lettera b), ma in maniera più semplificata, in linea con quanto stabilito dall'ANAC nelle Linee guida n. 4, paragrafo 4.3. (di attuazione del D.lgs. 50/2016 - in materia di affidamento sotto soglia) approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, e sempre nel rispetto del principio di rotazione; invece, per gli appalti di valore superiore ad € 150.000 ed inferiori ad Euro 350.000 si potrà seguire la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, invitando almeno dieci operatori economici nel rispetto del principio di rotazione, nel rispetto di quanto prescritto dall'ANAC nelle citate Linee guida al paragrafo 5.

Ritengo opportuno riportare quanto stabilito dall'ANAC sulle deroghe al principio di rotazione nelle Linee Guida n. 4 suddette al paragrafo 3.7: *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6., secondo periodo (principio di rotazione), il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione e regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alle media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in altro atto equivalente”*.

Rammento che le procedure in affidamento diretto non danno luogo alla ripartizione degli incentivi sulle funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (cfr. sul punto, di recente, Corte dei Conti, Sez. Autonomie 9 gennaio 2019 n. 2).  
Inoltre non si può dar luogo alla ripartizione in difetto di un regolamento sulla ripartizione stessa.

## **2. SUI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI RELATIVI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

La legge di bilancio, all'art. 1 commi 107 e seguenti, prevede distinte modalità di contributi; soffermiamoci innanzitutto su quelli programmati per l'anno 2019, stanziati ed erogati dal Ministero dell'Interno, e finalizzati agli investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. La disciplina dell'utilizzazione di detti contributi, che per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti sono pari ad €. 40.000, è dettata dai commi 107 – 114 e si può così riassumere:

- a) I suddetti investimenti devono riguardare opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, **non interamente finanziate** da altri soggetti ed **aggiuntive** rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016; **prestare attenzione ai due presupposti segnalati in grassetto**;
- b) Il Comune deve avviare i lavori entro il **15 maggio 2019**;

- c) L'erogazione del contributo è in due tranches: il 50% alla verifica dell'avvio dei lavori, verifica che sarà effettuata tramite il sistema di monitoraggio BDPA – MOP, il restante 50% a seguito di trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo;
- d) Il Comune potrà affidare i lavori anche in via di affidamento diretto, con le modalità riassunte nel precedente paragrafo, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000, ovviamente sempre nel rispetto del principio di rotazione.
- e) I Comuni sono tenuti espressamente a pubblicizzare la fonte del finanziamento, l'importo assegnato nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Opere pubbliche; il Sindaco inoltre deve darne comunicazione in sede consiliare;
- f) I Comuni devono effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche in questione attraverso il sistema previsto dal D.lgs. 229/2001, ossia tramite il BDAP - MOP classificando le opere sotto la voce "Contributi piccoli investimento legge di bilancio 2019". **Attenzione: il mancato inserimento dei dati sul BDAP –MOP impedisce l'erogazione della prima tranche del contributo., alla luce di quanto prescritto dal comma 110.**

### 3. SUI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI, SULLE COMUNICAZIONI AL BDAP E SULLE CONSEGUENZE DEI RITARDI NEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Gli uffici, ad iniziare dal Servizio Finanziario, dovranno prestare molta attenzione ad alcune norme prescriventi sanzioni per i ritardi nell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo o della comunicazione di essi al BDAP.

Procediamo con ordine:

- a) L'art. 1 comma 898 della legge finanziaria consente l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato, destinato, accantonato (rimando, per le definizioni di avanzo vincolato etc. al disposto dell'art. 187 TUEL) per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, diminuito della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e del fondo di anticipazione di liquidità, ed incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio (la regola vale sia per i Comuni in avanzo che per quelli in disavanzo); ciò posto, la legge introduce una sorta di sanzione per i Comuni che sono in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti di gestione, ossia che non approvino il bilancio consuntivo entro il 30 aprile 2019: essi non potranno applicare l'avanzo di amministrazione nelle quote vincolate, accantonate o destinate sino all'approvazione del consuntivo
- b) I commi 903 e 904 prevedono una diversa scansione temporale del decorso delle sanzioni per il mancato invio al BDAP dei dati concernenti il bilancio di previsione e quello consuntivo (mentre il bilancio consolidato non deve essere approvato dai Comuni sotto i 5000 abitanti: comma 831): il termine di trenta giorni per l'invio al BDAP decorre non più dalla data

della delibera di approvazione dei bilanci, bensì dal termine previsti dalla legge per l'approvazione di essi. Ciò significa che, se ad esempio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 28 febbraio 2019 (salvo ulteriori rinvii; la Conferenza Stato Città nella seduta del 17 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole su un eventuale rinvio al 31 marzo 2019, ma sul punto non vi è ancora il decreto ministeriale ex art. 151 TUEL), il termine per la comunicazione al BDAP scadrà inderogabilmente il 30 marzo 2019; ne discende che è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni (sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, incluse quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale; divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo), che il Comune approvi entro i termini di legge il bilancio di previsione e quello consuntivo onde potersi poi procedere nei successivi trenta giorni dal termine di legge alle comunicazioni obbligatorie al BDAP. Si aggiunga, è bene ripeterlo, che il mancato rispetto dei termini implica inoltre le più gravi sanzioni previste dall'art. 141 comma 1 lettera c) TUEL;

- c) I commi 902 - 903 dell'art. 1 semplifica gli adempimenti contabili, prevedendo che l'invio dei bilanci di previsione e consuntivi al BDAP sostituisce la trasmissione delle certificazioni, ferma restando la possibilità per il Ministero dell'Interno di richiedere alcune certificazioni su particolari dati finanziari.

**Alla luce di quanto sopra dispongo, in linea con quanto già esposto nella circolare 2/2019, che L'Ufficio Finanziario, in collaborazione con tutti gli altri Uffici, predisponga nei tempi di legge la proposta di bilancio di previsione e quella di bilancio consuntivo. Ciascun Ufficio dovrà predisporre le delibere propedeutiche di propria competenza. L'Ufficio finanziario dovrà inserire i dati sul BDAP nei trenta giorni dal termine di legge per l'approvazione dei bilanci.**

#### **4. ABOLIZIONE DEL SALDO OBIETTIVO DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA**

La legge, precisamente, l'art. 1 commi 820 e seguenti, abolisce il vincolo di finanza pubblica ancorante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione o l'acquisizione di un mutuo al saldo obiettivo di bilancio, in termini non negativi, derivante dall'applicazione delle prescrizioni stabilite dalle precedenti leggi finanziarie; gli enti potranno infatti utilizzare il risultato di amministrazione ed il FPV di entrata e di spesa con i soli limiti posti dal D.lgs. 118/2011; in particolare essi si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo risultante dal prospetto sulla verifica degli equilibri, allegato 10 del D.lgs. 118/2011. Ciò è avvenuto in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 247 del 29 novembre 2017 e 101 del 17 maggio 2018. Inoltre dalla norma, salvo mio errore, non sembra emergere un limite di tale applicazione dell'avanzo al finanziamento delle sole spese di investimento, come invece era stato indicato dalla circolare del MEF – RGS n. 25 del 3 ottobre 2018.

Relativamente all'anno 2018 restano in vigore le disposizioni sul saldo obiettivo di bilancio in termini di competenza, che assumono valore conoscitivo e non sono più tutelate dal regime

sanzionatorio previsto dalle precedenti finanziarie, regime che resta invece in vigore per l'anno 2017 (cfr. comma 823).

**5. SANZIONI PER RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE FATTURE INSERITE NELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DL 35/2013.**

L'art. 1 commi 858 e seguenti prevede, con decorrenza 2020, l'obbligo per le Amministrazioni di costituire con apposita delibera di Giunta un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, con una specifica percentuale variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso per l'acquisto di beni e di servizi (cfr. comma 862) laddove dalla verifica da effettuare entro il 31 gennaio 2020 risulti che il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'anno 2019, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo semestre dell'esercizio precedente (fondo al 5% degli stanziamenti) oppure emerga che nell'anno 2019 vi siano stati ritardi nei pagamenti compresi tra 31 e 60 giorni (fondo pari al 3%) e via discorrendo.

I singoli Responsabili dovranno pertanto verificare con la dovuta diligenza le fatture relative a forniture di beni e servizi presenti nella piattaforma, respingere le stesse sulla piattaforma nei quindici giorni successivi laddove non sussistano i presupposti per l'adempimento delle prestazioni e dunque per l'emissione delle fatture stesse, oppure provvedere tempestivamente alla liquidazione delle stesse ed alla trasmissione degli atti di liquidazione al Servizio Finanziario, che a sua volta dovrà provvedere al pagamento tempestivamente. È evidente che i ritardi nei tempi medi di pagamento delle fatture di beni e di servizi influiranno sull'obbligo di sostituzione del Fondo suindicato con incidenza sulla capacità di spesa dell'Ente e tale circostanza non potrà che incidere sulla performance dei singoli Responsabili, che abbiano contribuito in misura maggiore alla produzione del debito residuo o dei ritardi nei pagamenti.

Il Segretario Comunale e RPCT  
dott. Adolf Cantafio



**COMUNE DI TOFFIA**

**Provincia di Rieti**

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375

Prot. 1005 del 15 aprile 2019

**Ai Signori Responsabili dei Servizi**

**Sede**

**E P.C. Al Signor Sindaco**

**Oggetto: Circolare n. 6 / 2019 in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativi all'anno 2018**

Lo scrivente, nella sua qualità di Segretario comunale

**PREMESSO**

-che l'art. 147 bis comma 2 del TUEL così recita: *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*;

-il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2013, disciplina agli artt. 11 e seguenti il controllo interno in oggetto e, in particolare, all'articolo 15 comma 2 definisce gli standards di controllo;

- per l'anno 2018 è necessario effettuare il controllo sugli atti ex art. 147 bis comma 2 TUEL.

Tanto premesso, lo scrivente

**DISPONE**

-Che il controllo relativo all'anno 2018 riguarderà, in conformità a quanto disposto dagli artt. 14 e 15 del citato Regolamento, i seguenti atti:

- 1) N. 4 determinazioni per ciascun Servizio (Affari Generali – Ambiente e Territorio – Finanziario);
- 2) N. 2 delibere della Giunta comunale;
- 3) N. 2 delibere del Consiglio comunale;
- 4) N. 1 contratto tra quelli inseriti nel repertorio dei contratti.

-L'estrazione degli atti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 da sottoporre a verifica avverrà casualmente; a tal fine il Segretario procederà all'estrazione in presenza di un dipendente comunale;

-il controllo avverrà il giorno **mercoledì 24 aprile 2019 ore 8.30** in poi ed è opportuna la presenza in servizio dei signori Responsabili, i quali potranno essere coinvolti dal Segretario ai sensi dell'art. 13 comma 2 del citato Regolamento;

-il controllo sarà effettuato dal Segretario ed avrà ad oggetto i seguenti parametri: 1) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti; 2) correttezza e regolarità delle procedure in relazione alla legge 241/90; 3) correttezza formale nella redazione dell'atto; 4) rispetto degli atti di programmazione dell'Ente; 5) rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza;

-per ogni atto controllato, il giudizio sul rispetto di ogni parametro ed il giudizio sintetico finale sarà così esprimibile: A= mancanza di rilievi; B= suggerimenti e proposte di miglioramento; C= criticità; tali dati saranno inseriti in apposita scheda;

-la relazione sintetica sull'esito dei controlli sarà trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis comma 3 TUEL e dell'art. 16 del Regolamento comunale sui controlli interni, sarà trasmessa ai Responsabili dei Servizi (unitamente alle direttive cui gli stessi dovranno conformarsi a fronte del rilievo di criticità), al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, al Consiglio comunale.

Cordiali saluti,

Il Segretario Comunale  
dott. Adolf Cantafio